



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA
CORTE FEDERALE D'APPELLO
III SEZIONE

RIUNIONE LUNEDI' 22 GENNAIO 2018

1. Ricorso SSD ARPINO

per revocazione ex art. 39 C.G.S. decisioni merito gara Arpino/Itri Calcio del 15.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 171 del 24.11.2017)

INAMMISSIBILE

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte alla società ASD Polisportiva Bruinese e ai sigg.ri Rino Accolla, Alessandro Bardo, Gianfranco Garzone seguito proprio deferimento - nota n. 1354/1045 pfi 16/17 MB/gb del 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3:

- **RESPINGE** il ricorso del procuratore Federale e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento;
- **ACCOGLIE** il ricorso della società ASD Polisportiva Bruinese e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento;

3. Ricorso ASD POLISPORTIVA BRUINESE

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Leone Massimo, all'epoca dei fatti Dirigente nonché allenatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S.;
- inibizione per mesi 1 inflitta al sig. Accolla Rino, all'epoca dei fatti Dirigente della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S.;
- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Bardo Alessandro, all'epoca dei fatti Dirigente della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S.;
- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Garzone Gianfranco, all'epoca dei fatti Dirigente della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S.;





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

- ammenda di € 200,00 inflitta alla società reclamante per violazione degli artt. 4, comma 2 e 11, comma 4 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 1354/1045 pf 16-17 MB/gb del 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta. - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

4. Ricorso Sig. SPADONI Giulio (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società US Ancona 1905 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3;
- ammenda di € 1.500,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2324/1032 pf 16-17 GP/GC/blp del 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5, 6, 7 e 8 li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce così le sanzioni:

- Sig. Spadoni Giulio inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
- Sig. Nacciarriti Marco inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
- Sig. Ranieri Fabiano inibizione al presofferto;
- Sig. Mastropietro Ugo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;
- Sig. Leone Riccardo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;

5. Ricorso Sig. NACCIARRITI Marco (all'epoca dei fatti Direttore Generale della società US Ancona 1905 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3;
- ammenda di € 1.500,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2324/1032 pf 16-17 GP/GC/blp del 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

6. Ricorso Sig. RANIERI Fabiano (all'epoca dei fatti Consigliere d'amministrazione della società US Ancona 1905 Srl)

avverso la sanzione dell'inibizione di giorni 15 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2324/1032 pf 16-17 GP/GC/blp del 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale -



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.30/TFN del 4.12.2017)

7. Ricorso Sig. MASTROPIETRO Ugo (all'epoca dei fatti tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale della società US Ancona 1905 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1;

- ammenda di € 10.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, 10, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n.2324/1032 pf 16-17 GP/GC/blp del 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

8. Ricorso Sig. LEONE Riccardo (all'epoca dei fatti Amministratore e socio con una quota del 45% del capitale sociale della società US Ancona 1905 Srl)

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1;

- ammenda di € 10.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, 10, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n.2324/1032 pf 16-17 GP/GC/blp del 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

9. Ricorso ASD SPORTING CAMPANIA (già ASD Real INAMMISSIBILE Protopisani)

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica;

- ammenda di € 250,00;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2515/1201 pf 16-17 CS/sds del 2.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017)

10. Ricorso ASD CASAVATORE CALCIO

per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni:

- perdita della gara con punteggio di 0-3;
 - ammenda € 150,00 alla società;
 - inibizione fino al 22.11.2017 al sig. De Filippo Luca;
- inflitte seguito gara Santa Maria la Carità/Casavatore Calcio del 8.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

INAMMISSIBILE

11. Ricorso US PALMESE 1912 ASD

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, commi 11 NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 inflitte alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 4337/118 pf 17-18 GP/AA/mg del 21.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

ORDINANZA ISTRUTTORIA